



SASOL

Augusta 26 Ottobre 2017

Prot. 083

Spett. **MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
c.a. **Ing. Milillo**
Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni Ambientali
Divisione III – Rischio rilevante ed autorizzazione integrata ambientale
dgsalvaguardiaambientale@pec.minambiente.it

e p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sicilia- S.T. Siracusa
Via Bufardecì, 22
96100 SIRACUSA
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Riferimento: Autorizzazione Integrata Ambientale - DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010 e s.m.i. ("AIA"), per l'esercizio dell'impianto chimico Sasol Italy S.p.A. sito nel Comune di Augusta (SR).

Oggetto: istanza di riesame AIA per la modifica della prescrizione di monitoraggio delle cappe di laboratorio a seguito domanda identificata con ID 262.

Con nota 043 del 24/03/2011 la scrivente società ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l'attivazione di "impianti micropilota" e "laboratori di controllo" presso lo stabilimento Sasol di Augusta.

Con successivo parere istruttorio giusta prot. DVA-2015-0003227 del 05/02/2015 la Commissione IPPC ha approvato la istanza presentata con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento: Contrada Marcellino – Casella postale 119 – 96011 Augusta SR - Italy
Tel.: +39 0931988 111 - Fax: +39 0931 988 210
Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 – 20134 Milano MI – Italy
Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205
www.sasol.com
Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI
Cap. Soc. e € 22.600.000 i.v. - P. IVA IT 04758570826
C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd





SASOL

5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore, analizzata la relazione tecnica allegata all'istanza del Gestore di modifica non sostanziale dell'AIA (E.prot DVA-2011-0007950 del 01/04/2011), tenuto conto delle risultanze della Relazione Istruttoria (CIPPC-00_2011-0000875 del 17/05/2011), accoglie favorevolmente la sopra citata istanza e dispone, ad aggiornamento della vigente AIA, quanto segue:

- Per le pertinenti sostanze inquinanti emesse dai punti di emissione descritti nell'istanza di modifica non sostanziale oggetto del presente procedimento vige il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in funzione della classe di appartenenza delle sostanze e solo condizionatamente al superamento della rispettiva soglia di rilevanza.
- La prescrizione di cui al punto precedente si estende ai punti di emissione afferenti gli impianti pilota e laboratori operanti nello stabilimento, nonché ad ulteriori ed eventuali punti di emissione non censiti dal Gestore.
- Ai fini del controllo, il Gestore è tenuto a comunicare all'Ente di Controllo uno schema di riepilogo aggiornato dei sopracitati punti di emissione (afferenti gli impianti pilota, gli impianti micropilota, i laboratori ed, eventualmente, le altre fonti non censite) con la descrizione delle eventuali pertinenti sostanze potenzialmente emettabili in atmosfera, l'indicazione della classe di appartenenza (tra quelle indicate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e le considerazioni circa le corrispondenti soglie di rilevanza.
- Il Gestore è comunque tenuto a comunicare tramite report annuale riscontro circa il mancato superamento delle soglie di rilevanza delle pertinenti classi di sostanze previste dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'eventuale superamento delle soglie di rilevanza dovrà essere comunicato all'Ente di Controllo.
- Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Gruppo Istruttore riscontra, altresì, la congruità della tariffa istruttoria versata ai sensi del D.M. 24 aprile 2008.

In allegato al parere istruttorio della Commissione IPPC, e sebbene fosse stato evidenziato dalla stessa Commissione che trattasi di "valori emissivi poco significativi, discontinui ed al di sotto della soglia di rilevanza e non misurabili neppure in flussi di massa", veniva aggiornato il PMC (PMC Rev 7 del 17/11/2015) dove nelle pagine 12-15 veniva prescritto un monitoraggio con cadenza annuale, trimestrale o addirittura mensile per alcune delle apparecchiature oggetto di osservazione, in difformità alla prescrizione di misurazione con cadenza annuale deliberata dalla Commissione IPPC.

In ottemperanza alla predetta prescrizione di monitoraggio contenuta nel PMC, la scrivente società trasmetteva Relazione Tecnica N. RT/035/16 del 18/03/2016 "Monitoraggio inquinanti cappe laboratori chimici", con la quale si evidenziava :

- **Le cappe di laboratorio vengono utilizzate prevalentemente per il rispetto delle condizioni di salubrità dell'aria negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;**
- **Le attività di laboratorio vengono svolte** in maniera discontinua e **per la durata di qualche minuto per ogni giorno di lavoro**, intervallo temporale nel quale si effettuano controlli chimici di qualità dei prodotti di stabilimento.
- Tutti i parametri ricercati sono risultati in quantità inferiore a 0,1 mg/m³ . **Le sostanze ricercate risultano sempre inferiori alla rispettiva soglia di rilevanza per i metodi applicati.**

In occasione della visita ispettiva ordinaria a cura di ISPRA tenutasi in data 24-26 maggio 2016 presso lo stabilimento Sasol di Augusta, gli intervenuti hanno effettuato il sopralluogo presso i laboratori chimici di stabilimento, hanno esaminato la relazione tecnica di cui sopra e hanno constatato che **“dette cappe sono utilizzate allo scopo di proteggere il personale dei laboratori durante la manipolazione di sostanze chimiche”**.

Di seguito si riporta estratto del verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 24-26 maggio 2016.

Prescrizione	Emissioni in aria	
	Riferimento	Verifica
Punti di emissione poco significativi VLE Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del 152/06	Paragrafo 2.12 DVA-2015-0006750 del 11/03/2015 PMC rev 7 pag 14-17	In relazione ai punti di emissione poco significativi il gestore ha monitorato i punti comprendenti le cappe di laboratorio e gli impianti pilota di ricerca e sviluppo ed ha fornito la relazione tecnica n. RT/035/16 "Monitoraggio inquinanti cappe laboratori chimici" del 18.03.2016 (acquisita come allegato 15) nella quale è riportata la descrizione delle operazioni svolte, dei prodotti manipolati e delle quantità degli stessi, le attività analitiche svolte su base mensile durante l'utilizzo delle cappe ed i dati analitici (sia in forma tabellare che come rapporti di prova) delle emissioni dei singoli punti campionati. Il GI ha effettuato un sopralluogo presso i locali ove sono installate le cappe di aspirazione effettuando rilievi fotografici (allegato 16) e constatando che dette cappe sono utilizzate allo scopo di proteggere il personale dei laboratori durante la manipolazione di sostanze chimiche. In merito a questo, il gestore, anche in funzione dei controlli analitici che evidenziano il mancato superamento della soglia di rilevanza, si riserva di richiedere all'Autorità Competente la modifica della relativa prescrizione.



SASOL

Per quanto sopra, considerato che in effetti si tratta di cappe di laboratorio e non di impianti micropilota, e che i valori misurati sono sempre al di sotto della soglia di rilevanza oltre alla circostanza che le cappe di laboratorio funzionano prevalentemente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e smi, e quindi per pochi minuti durante ogni settimana, con la presente istanza

si chiede

il riesame dell'AIA esclusivamente con riferimento alla modifica della prescrizione contenuta al paragrafo 5 del parere istruttorio trasmesso alla scrivente società con prot. U.prot.DVA-2015-0006750 del 11/03/2015 (procedimento di modifica ID 262).

In particolare si chiede di voler eliminare integralmente la prescrizione che impone il monitoraggio delle cappe di laboratorio, avendone già accertato a seguito di campagna di indagini e misurazioni che i valori rilevati risultano sempre al di sotto dei valori di soglia di rilevabilità e peraltro ridotte ad un numero di ore/anno limitato.

I risultati ottenuti durante la campagna di indagini effettuata, infatti, non risulta rappresentativa né utile alla valutazione ambientale delle emissioni in atmosfera per la modesta ed irrilevante entità dei valori misurati.

In allegato alla presente e per ogni approfondimento in ordine alla valutazione di natura tecnica ed ambientale, si trasmette:

- Relazione Tecnica N. RT/035/16 del 18/03/2016 "Monitoraggio inquinanti cappe laboratori chimici",
- Copia del verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 24-26 maggio 2016 effettuata da ISPRA, ARPA Sicilia ST Siracusa e Sasol

Si trasmette altresì copia del bonifico relativo al pagamento della tariffa per l'avvio della attività istruttorie di riferimento.

Allegati

- Relazione Tecnica N. RT/035/16
- Verbale visita ispettiva del 24-26 maggio 2016
- Copia pagamento tariffa istruttoria

Cordiali Saluti


Sasol Italia S.p.A.
STABILIMENTO DI AUGUSTA